



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 185 del 29/11/2011**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 28 ottobre 2011, n. 247

D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e L.R. n. 11/2001 e s.m.i. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica di 54 MW da realizzare nel Comune di Brindisi (BR), località Matagiola - Proponente: PARCO EOLICO BRINDISI MATAGGIOLA Srl- Sede legale: Via Mario Borsa, 127- 00187 Roma già Crea Srl, Sede: Brindisi, Largo Guglielmo da Brindisi, 4; 72100 Brindisi

L'anno 2011 addì 28 del mese di ottobre in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, il Dirigente del Servizio Ecologia, ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS e confermata dal Dirigente ing. Caterina Dibitonto, ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

Con istanza depositata il 30.03.2007 ed acquisita al prot. n. 5654 del 10.04.2007, la società CREA S.r.l. richiedeva di procedere alla verifica di assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale della proposta di impianto eolico "Parco Eolico di Brindisi" sito nel Comune di Brindisi - Località Matagiola allegando all'uopo la documentazione prevista per legge.

Lo scrivente Servizio, attestata la carenza della documentazione allegata all'istanza in merito ad alcuni segnalati contenuti, con nota prot. n. 8459 del 24.05.2007, richiedeva le relative integrazioni, invitando altresì la Società a trasmettere tutto l'involuppo progettuale al Comune di Brindisi ai fini dell'affissione dell'avviso pubblico all'albo pretorio. Contestualmente sollecitava il Comune ad inviare attestazione di pubblicazione, nonché il parere di cui all'art. 16 comma 5 della l.r. 11/2001.

La società CREA s.r.l., con nota acquisita al prot. n. 8721 del 31.05.2007 di questo Servizio, trasmetteva copia della documentazione di riscontro alla richiesta di connessione alla RTN da parte della società CREA, con conseguente accettazione da parte della Società, nonché i certificati di destinazione urbanistica relativi ai terreni interessati dall'impianto.

Con nota acquisita dal Servizio Ecologia prot. n. 11611 del 17.07.2007 la società CREA inviava le integrazioni richieste con nota prot. n. 8459 del 24.05.2007.

Il Comune di Brindisi, con nota prot. n. 2562/2007 acquisita dal Servizio Ecologia prot. n. 388 del 10.01.2008, inviava comunicazione sull'avvenuto deposito e pubblicazione del progetto proposto all'Albo Pretorio comunale nei termini di legge.

Con nota prot. n. 1809 del 31.01.2008 il Settore Ecologia della Regione Puglia scriveva al Sindaco del Comune di Brindisi e al Presidente della Provincia di Brindisi e, per conoscenza, alle società proponenti i progetti di parchi eolici nel Comune, evidenziando la difficoltà nel dare avvio ai procedimenti di valutazione ambientale integrata di tutti i progetti ricadenti nel territorio comunale e rientranti negli scaglioni temporali di novembre 2006 e marzo 2007, per incompletezza degli atti amministrativi

pervenuti. Sollecitava pertanto il Comune ad esprimere il parere di propria competenza in maniera coerente e definitiva;

La società CREA con nota acquisita dal Servizio Ecologia prot. n. 3224 del 15.02.2008, inviava comunicazione sulla costituzione della società interamente partecipata "Parco Eolico Brindisi Mataggiola S.r.l.", titolare subentrata al progetto proposto in località Mataggiola nel Comune di Brindisi.

La società Parco Eolico Brindisi Mataggiola S.r.l con nota acquisita dal Servizio Ecologia, prot. n. 3827 del 27.02.2008, inviava la documentazione rilasciata da TERNA S.p.a., già trasmessa con riferimento all'iniziativa intestata a CREA srl, contenente l'assegnazione del punto di connessione dell'impianto da realizzare alla rete elettrica e le relative modalità di collegamento, accettata dal proponente. Inoltre allegava plico contenente atto costitutivo della nuova società proponente Parco Eolico Brindisi Mataggiola S.r.l e varie planimetrie del layout, con indicazione del punto di consegna.

Con nota prot. n. 14165 del 13.10.2008 il Servizio Ecologia chiedeva all'Assessorato Sviluppo Economico-Ufficio Energia informazioni circa le istanze di autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. 387/2003 e della D.G.R. 35/2007 presentate nel Comune di Brindisi. Con nota prot. n. 38/11932 del 24.10.2008 l'Assessorato Sviluppo Economico inviava al Servizio Ecologia le informazioni richieste.

Con nota acquisita dal Servizio Ecologia prot. n. 5241 del 05.05.2009 la società Parco Eolico Brindisi Mataggiola S.r.l. inviava comunicazione circa lo spostamento degli AG n. 5, 6, 7, 11, 14 e 16. Contestualmente a tale variante segue riarrangiamento della viabilità interna al sito e riposizionamento della stazione di trasformazione, "in accordo con Terna". Del placet di Terna Spa, tuttavia, non era trasmessa testimonianza. Si allegava, inoltre, la ricevuta di consegna della stessa nota al Comune di Brindisi per il "rende noto".

La società Parco Eolico Brindisi Mataggiola S.r.l. inviava comunicazione, acquisita dal Servizio Ecologia prot. n. 9482 del 06.08.2009 contenente rettifiche alle variazioni indicate alle coordinate degli AG 5, 6, 7, 11, 14 e 16 con precedente nota. Oltre ad un errore di trascrizione per cui l'indicazione "coordinate precedenti" veniva scambiata con quella "coordinate attuali", anche l'entità degli spostamenti cambiava in due casi (AG nn. 7 e 16)

Con nota prot. n. 6419/2009, acquisita dal Servizio Ecologia al prot. n. 9661 del 11.08.2009, il Comune di Brindisi inviava comunicazione della pubblicazione dal 20.04.2009 al 20.05.2009 all'Albo Pretorio del Comune del progetto di Parco Eolico Brindisi Mataggiola, relativamente alla ottimizzazione del progetto definitivo e agli spostamenti proposti sui sei aerogeneratori coinvolti. Nessuna osservazione risultava pervenuta entro i termini di pubblicazione.

La società Parco Eolico Brindisi Mataggiola S.r.l. depositava il 6 aprile 2011 una comunicazione rivolta ai competenti organi regionali, acquisita dal servizio Ecologia prot. n. 4399 del 21.04.2011, nella quale erano ripercorsi i principali passaggi amministrativi relativi all'istanza di autorizzazione unica, ponendo in evidenza l'esistenza di una convenzione con il Comune di Brindisi, che si sarebbe "impegnato ad accogliere la proposta di realizzazione dell'impianto nel proprio territorio", nonché l'attualizzazione del procedimento alla luce delle novità introdotte dalle DGR 3028/2010 e 3029/2010, per il quale si procede alla trasmissione digitale del progetto inoltrato per via telematica. Contestualmente chiedeva che venisse effettuato "con urgenza lo screening del progetto proposto nell'ambito della convocazione della conferenza di servizi ai fini della celere conclusione del procedimento".

Con nota acquisita al n. 4727 del 27 aprile 2011, inviata sia al Servizio Energia, Reti etc della Regione Puglia, sia allo scrivente Servizio Ecologia, la Società proponente rilevava, a proprio avviso, di non rientrare nel campo di applicazione dalla sopraggiunta normativa regionale in tema di autorizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Sottolineava, inoltre, che i competenti organi regionali non avrebbero provveduto ad esprimersi sull'iniziativa progettuale nei tempi previsti dalla norma.

Tuttavia, per evitare di incorrere in ipotesi di improcedibilità dell'istanza, chiedeva ai suddetti Servizi se per il caso di specie non dovesse essere applicato il termine del 1° aprile 2011 ai fini della integrazione documentale prevista dalla DGR n. 3029/2010. In caso di risposta positiva, la Società proponente

richiedeva la concessione di una proroga per “comprovate necessità tecniche” secondo quanto previsto dall’art. 7.3 della DGR 3029/2010.

La società Parco Eolico Brindisi Mataggiola S.r.l. con nota acquisita dal Servizio Ecologia prot. n. 4743 del 21.04.2011, riprendendo diffusamente contenuti già esposti nelle precedenti comunicazioni, rivolgeva infine ai competenti organi regionali istanza di conclusione del procedimento di autorizzazione unica “entro e non oltre il termine di giorni 30 dalla ricezione della presente”

Con nota acquisita dal Servizio Ecologia al prot. n. 7252 del 15.07.2011 la società Parco Eolico Brindisi Mataggiola S.r.l. trasmetteva copia del benestare al progetto di connessione, evidentemente rinnovato nell’ambito della precedente ottimizzazione, ricevuto da TERNA S.p.a. Non fa seguito accettazione da parte del proponente della STMG indicata dal Gestore.

La società Parco Eolico Brindisi Mataggiola S.r.l., con nota acquisita dal servizio Ecologia prot. n. 8069 del 18.08.2011, inviava integrazioni spontanee alla documentazione già posta alla base della Verifica di Assoggettabilità a VIA, consistente in integrazione alla “relazione PUTT”: trattavasi di documentazione già depositata il 06.04.2011, nell’ambito della già nominata trasmissione digitale del progetto.

Medio tempore la Corte Costituzionale con Sentenza n. 344/2010 depositata in cancelleria il 26 novembre 2010 e pubblicata in G.U. I Serie speciale n. 48 del 1 dicembre 2010, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 c. 16 della LR 40/2007 nella parte in cui richiama gli artt. 10 e 14 cc. 2 e 7 del RR 16/2006 nonché dell’art. 3 c.16 della LR 40/2007 nella parte in cui richiama tutte le restanti disposizioni del Regolamento 16/2006.

Pertanto atteso l’esito dello scrutinio di costituzionalità, l’istruttoria nel seguito illustrata è basata sull’applicazione dei criteri di verifica di assoggettabilità a Valutazione d’Impatto Ambientale, di cui all’Allegato V alla Parte II del DLgs 152/2006 e all’art. 17 della LR 11/2001, come previsto all’art. 20 del DLgs 152/2006 e all’art. 16 della LR 11/2001, sui contenuti della DGR 131/2004 nonché sulle linee Guida per l’inserimento paesaggistico degli impianti eolici di accompagnamento al DPCM del 12 dicembre 2005. Questi riferimenti richiamano la necessità di un’indagine di contesto ambientale a largo raggio, coinvolgendo aspetti ambientali di area vasta e non solo puntuali, indagando lo stato dei luoghi come consistente alla data di stesura dell’istruttoria, anche alla luce delle trasformazioni conseguenti alla presenza di altri impianti di produzione di energia per sfruttamento di fonti rinnovabili e con riferimento ai potenziali impatti cumulativi connessi.

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, si rileva che l’intervento proposto presenta le seguenti caratteristiche:

==> Località: L’area interessata dal progetto in esame ricade nel territorio comunale di Brindisi e “interessa terreni a Sud-Ovest del centro di Brindisi a appartenenti alla località Mataggiola...”(pag.46 della “Sintesi non tecnica”- EL 01)

==> Numero di aerogeneratori: 18 (pag. 1 “Relazione illustrativa dei criteri di inserimento per la realizzazione di un parco eolico);

==> Potenza unitaria: 3 MW (ibid)

==> Potenza complessiva: 54 MW (ibid.)

==> Diametro rotore: 90 m (pag.8 “Relazione tecnica di progetto EL 03”).

==> Altezza torre (al mozzo): 105 m (ibid.)

==> Coordinate aerogeneratori (fonte: elaborato EL 13 coordinate aerogeneratori; (Sistema Nazionale Gauss-Boaga, 2° fuso EST, datum Roma 40):

Le coordinate degli aerogeneratori contrassegnati con asterisco (\*) sono state oggetto di variazioni comunicate con note acquisite ai prott. nn. 5241 del 05.05.2009 e 9482 del 06.08.2009 (rettifica) di questo Servizio. Di seguito si riportano le nuove coordinate degli aerogeneratori nn. 5-6-7-11-14-16.

Il progetto prevede l’installazione di 18 aerogeneratori, con potenza nominale di 3 MW, nel territorio del comune di Brindisi in località Mataggiola. Il sito è situato a circa 4 km dalla città di Brindisi in un’area

prevalentemente pianeggiante con destinazione urbanistica tipizzata dallo strumento urbanistico come “E-agricola” (pag. 33 di “EL 01 Sintesi non tecnica”)

L’istruttoria illustrata nel seguito è basata sull’applicazione dei criteri di verifica di assoggettabilità, che pone in relazione le caratteristiche del progetto con le informazioni sulla sensibilità ambientale dell’area di inserimento, al fine di determinare la possibilità che l’intervento proposto comporti impatti negativi e significativi. Per quanto riguarda la proposta progettuale oggetto della presente istruttoria si rileva che:

- la progettazione nel suo complesso ha subito una gestazione abbastanza complessa che, soprattutto con riferimento alle varianti introdotte a più riprese circa il posizionamento degli aerogeneratori ed il riarrangiamento della viabilità interna, piuttosto che la modifica del punto di consegna comunque condivisa in successivo accordo con l’ente gestore della RTN, ha introdotto ricadute in termini di impatto ambientale non sempre compiutamente indagate ed illustrate, soprattutto in ragione della soluzione di continuità a cui tale processo è andato conseguentemente incontro;

- secondo quanto affermato dal proponente nell’elaborato “Relazione di impatto ambientale per la realizzazione di un parco eolico” (pag. 126) l’area della piana brindisina, all’interno della quale è localizzato il progetto in esame, presenta una “intensa attività agricola, rappresentata principalmente da olivicoltura, dalla viticoltura e da orticoltura intensiva” ma “la biodiversità appare più elevata .....in prossimità dei canali e delle linee di impluvio. In questi ambiti si ritrovano estensioni di macchia mediterranea e formazioni di canneto” che, come lo stesso progettista riconosce, “assumono particolare importanza quali corridoi ecologici trasversali, in grado di interconnettere le diverse fasce territoriali”.

- In relazione agli aspetti di tutela degli habitat e della naturalità sebbene, come affermato dal proponente “...il territorio ove sono previsti gli aerogeneratori non è interessato da nessun vincolo di natura paesaggistica ed ambientale-naturalistico” (pag. 164 “Relazione di impatto ambientale per la realizzazione di un parco eolico”), dall’analisi dell’ortofoto si evidenzia che a poca distanza dal parco eolico proposto (circa 450 m dall’AG n. 14), è situata la Riserva Orientata Regionale “Boschi di S. Teresa e dei Lucci” dichiarati per la loro rilevante valenza naturalistica anche SIC (rispettivamente con cod. IT9140006 e IT 9140004). Nonostante ciò lo studio proposto si limita a considerazioni ed analisi del tutto generiche relative all’area vasta, senza introdurre dettagli chiari ed esaustivi delle specifiche componenti di flora e fauna presenti nell’area di progetto. Anche la tavola riportante la “Rappresentazione degli ecosistemi”, documentazione integrativa allegata alla nota acquisita dall’ufficio VIA al prot. 11611 del 17.07.2007, mostra come vari aerogeneratori siano posizionati all’interno di un’area caratterizzata dalla presenza di vari ecosistemi, segnalati anche dall’adeguamento del PRG al PUTT/p regionale. Né la documentazione allegata alla nota acquisita dal Servizio al prot 4399 del 21.04.2011 ha integrato, approfondito e meglio contestualizzato, le considerazioni circa l’impatto su flora e fauna derivanti dalla eventuale realizzazione del progetto presentato, limitandosi ad un excursus sui più recenti strumenti di pianificazione territoriale (PPTR-PTCP Brindisi..). Trattati di elettrodotto, interno al sito del parco eolico, risultano interessare direttamente aree a pascolo naturale costituite lungo tratti di reticolo fluviale rivenienti dal complesso reticolo del sistema degli affluenti del Canale del Cillarese. Tali affluenti costituiscono spesso connessioni fluviali residuali con valenza anche naturalistica in prossimità dei quali risultano posizionati anche alcuni aerogeneratori del parco proposto. Inoltre si deve rilevare che il tracciato del cavodotto per la sua lunghezza superiore ai 10 km incide in maniera non indifferente sull’impatto legato all’uso del suolo;

- Il parco eolico è delimitato quasi completamente da un rilevante sistema di reticoli fluviali (rilevabili sia dalla cartografia IGM 1:25.000 che dalla carta idrogeomorfologica elaborata dall’AdB Puglia) che vengono in alcuni casi, in effetti, identificati con le relative aree annesse, anche nell’adeguamento del PRG di Brindisi al PUTT/P regionale, come si evince dalla Tav. 5 “Ambiti territoriali Distinti: Adeguamento del PRG al PUTT...” inclusa nell’elaborato “EL 02: Rappresentazione dell’impianto”. In effetti dall’esame della cartografia tematica regionale, in particolare della Carta idrogeomorfologica elaborata dall’AdB Puglia si rileva che alcuni degli aerogeneratori previsti sono ubicati in prossimità di elementi geomorfologici ed idrologici presenti sul territorio, tra cui anche un’ ampia dolina. La

documentazione prodotta dal proponente, trasmessa con nota prot. 8069 del 18.08.2011, non pare pienamente efficace a documentare la presunta inesistenza di tali elementi, poiché lo studio presentato non è sufficientemente condotto in chiave geologico-geomorfologica, bensì più da un punto di vista di rilievo di superficie e fotografico.

- l'insediamento abitativo è organizzato storicamente in masserie, ed in effetti si evince che in prossimità dell'area di intervento sono localizzate diverse masserie, alcune delle quali segnalate sia dalla Carta dei Beni Culturali che dall'adeguamento al PUTT del PRG comunale (Tavola 5: Ambiti territoriali Distinti-Adeguamento del PRG al PUTT...” dell' "EL 02 Rappresentazione dell'impianto"): Mass. Matagiola, Mass. S. Giorgio, Mass. Pignicella). Il rilievo istruttorio che ha posto in evidenza la presenza di masserie e fabbricati rurali attiene a componenti di impatto ambientale sia con profilo di sicurezza (salute pubblica e rischio misurato sulla gittata di elementi rotanti per rottura accidentale) che con profilo di inserimento paesaggistico nell'habitat rurale. In merito all'impatto acustico e alla sicurezza si riferisce ai due punti che seguono:

- l'impatto acustico è stato analizzato negli elaborati EL 08 "Analisi fonometrica" e nell'aggiornamento dell'aprile 2009: "Relazione d'impatto acustico". Dall'analisi integrata dei due documenti emergono varie criticità: manca il censimento dei potenziali elementi sensibili a questa componente di impatto (sarebbe stato infatti necessario considerare come potenziali entità vulnerabili sia gli edifici civili che le masserie in uso e in stato di abbandono, senza escludere quest'ultime quando abbandonate perché potrebbero essere ristrutturate ed essere quindi adibite ad una permanenza antropica non trascurabile). Il resto dell'analisi appare eccessivamente sintetica e la mappatura delle isofone non è in scala adeguata per valutarne gli effetti in modo puntuale;

- dalla ricognizione dei possibili obiettivi sensibili ad un impatto in seguito a rottura di una pala (o di un suo frammento) sulla base della ricognizione dello stato dei luoghi, come in particolare supportata dall'ortofoto e della Carta tecnica regionale, si evince l'esistenza entro il raggio di circa 300 m dagli aerogeneratori di alcuni fabbricati, già accatastati, la cui destinazione d'uso non è chiaramente esplicitata. In particolare si rileva presenza di fabbricati a distanze inferiori a 300 m dagli AGG nn. 1-3-4-7-8-13-14-15-18; si rileva, infine, che il sito di installazione di AG 1 è distante circa 80 m dalla linea ferroviaria Bari-Brindisi: tale interazione avrebbe dovuto essere specificatamente analizzata.

- Circa le interferenze ambientali e l'esame di coerenza esterna dell'intervento con gli strumenti programmatici e di tutela del territorio, si rileva principalmente che:

3 Il parco eolico è ubicato nelle vicinanze di un sito archeologico vincolato ex L. 1089/39, come anche segnalato dall'elaborato presentato dal proponente nella su citata Tavola 5 dell' "EL 02 Rappresentazione dell'impianto";

3 l'analisi degli elaborati cartografici contenuti nella" Tav. 4: "Tipizzazione del PRG vigente.." dell'elaborato "EL 02 Rappresentazione dell'impianto" rivela la presenza di aree poste in prossimità degli AG nn. 06, 07, 09, 10 (a distanza inferiore a 1 km) zonizzate dal PRG del comune di Brindisi come "zona F1 -Attrezzature urbane" e "zona F3- Verde di quartiere". In entrambi i casi non è fornito dettaglio di relazione né di compatibilità dell'impianto con le destinazioni d'uso di dette aree;

3 l'area del parco eolico progettato interessa aree sottoposte a tutela dal vigente PTA regionale, approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 230 del 20.10.2009. L'intero parco, infatti, ricade all'interno dell'area "vulnerabile a contaminazione salina" perimetrata nel PTA regionale. Sarebbe occorso uno studio di compatibilità con le aree individuate dallo strumento regionale;

3 la posizione degli AG nn. 5 e 6 risulta essere molto prossima, seppur oggetto di variazione di coordinate, ad un'area ad "Alta probabilità di inondazione" perimetrata dal PAI redatto dall'AdB Puglia.

- non sono individuate adeguate misure di compensazione ambientale degli effetti negativi attesi, considerato che nel complesso il territorio si presenta articolato nelle sue componenti umane, agricole e naturali; in particolare gran parte la viabilità interna, segnatamente quella identificata come "Strade da sistemare", dovrebbe essere sottoposta a significativi interventi di adeguamento, con evidente impatto sul territorio non sufficientemente quantificato né mitigato/compensato.

- I punti di ripresa delle fotosimulazioni (EL 11 Documentazione fotografica) sembrano essere in numero limitato per poter garantire una definizione complessiva del territorio interessato dal progetto e di essi non è indicato il punto di ripresa. Inoltre le elaborazioni contenute in “EL 10: “Fotosimulazioni 3D dell’impianto” non risultano essere coerenti con gli angoli di ripresa indicati nella cartografia allegata. Gli elaborati non rendono conto dell’effettiva valenza del paesaggio, soprattutto in relazione alla valutazione degli eventuali effetti cumulativi prodotti da altri impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile già autorizzati (fotovoltaici) ovvero in avanzato iter procedimentale: la piana brindisina, nel breve e medio termine, risulta pertanto a rischio nella alterazione delle sue dominanti ambientali-paesaggistiche naturali in relazione alla diffusa presenza di eolico e fotovoltaico. Questa circostanza richiede una valutazione del contesto e delle pressioni indotte dalle varie progettualità in modo cumulativo, per evidenziare la attesa presenza di interferenze distruttive sulle varie matrici ambientali.

In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate e trascritte, e che rivengono da una verifica di compatibilità ambientale dell’intervento di cui trattasi, sotto i seguenti profili di analisi del contesto ambientale: stato dell’arte delle componenti, potenziali effetti sinergici dell’impatto con altre opere e interferenze con altre dominanti ambientali, impatto visivo e paesaggistico, conformità con il quadro programmatico e di pianificazione, pubblica sicurezza, geomorfologia, idrogeologia e sistema di naturalità e biodiversità;

dalla valutazione delle modalità di rappresentazione del contesto e degli impatti fornite dal proponente, dei contenuti degli studi specialistici prodotti e della completezza degli elaborati forniti;

si ritiene che il progetto per la realizzazione di un parco eolico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica nel Comune di Brindisi, in località “Matagiola”, presentato da Parco Eolico Brindisi Mataggiola s.r.l. possa comportare degli impatti negativi e significativi e si dispone l’assoggettamento del progetto in esame alla procedura di valutazione d’impatto ambientale ai sensi dell’art. 20, comma 6 del DLgs 152/2006.

Laddove a seguito della presente Determinazione il proponente presenti istanza di Valutazione d’Impatto Ambientale per il progetto in esame, la valutazione degli impatti potenzialmente negativi e significativi sin qui esposti dovrà ricomprendere anche i possibili effetti cumulativi con altri progetti per i quali sia stato già adottato parere ambientale favorevole in aree limitrofe; l’Autorità Competente per la Valutazione Impatto Ambientale nelle valutazioni di competenza dovrà considerare altresì i potenziali effetti cumulativi anche in relazione al altre istanze in corso di istruttoria.

Il presente parere si riferisce unicamente all’assoggettamento del progetto proposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale e, pertanto, non sostituisce tutti gli altri pareri ed autorizzazioni richieste dalla normativa vigente in materia ai fini della legittima realizzazione del progetto medesimo.

IL DIRIGENTE DEL  
SERVIZIO ECOLOGIA

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e s.m. ed i.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTE le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

VISTO IL DLgs 152/2006 e s.m. ed i.;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

VISTA e CONSIDERATA la sopra riportata istruttoria effettuata dal competente Ufficio del Servizio Ecologia;

RICHIAMATI l'art. 20 del DLgs 152/2006 e s.m. ed i. e gli artt. 16, 17 e 21 della L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

- di assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 20, comma 6 del DLgs 152/2006 e della L.R. 11/2001 e s.m.i., per tutte le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, il progetto di impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Brindisi, nella località denominata "Matagiola" - Proponente: Parco Eolico Brindisi Matagiola S.r.l. - Sede legale: Via Mario Borsa, 127, 00159 ROMA;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale, al Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo della Regione Puglia, alla Provincia di Brindisi, al Comune di Brindisi

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal DLgs. 196,03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e s.m.i., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze dello stesso.

Il funzionario istruttore  
Ing. Francesco Corvace

Il Dirigente dell'Ufficio Programmazione,  
Politiche Energetiche V.I.A./V.A.S.  
Ing. Caterina Dibitonto

Il Dirigente del Servizio Ecologia  
Ing. Antonello Antonicelli

---